

(N. 1505)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 18 gennaio 1951
(V. Stampato N. 520-88) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GENNAIO 1951

Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale: e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente: Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 24 gennaio 1947, numero 384, è ratificato.

Art. 2.

Il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — « Sono estese ai laureati negli anni accademici 1947-48, 1948-49 e 1949-1950, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, riguardante la sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

24 GENNAIO 1947, N. 384.

—
*Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale.*

—
Articolo unico.

Sono estese all'anno 1947 le disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, riguardanti la sospensione, per l'anno 1946, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

16 NOVEMBRE 1947, N. 1683.

—
*Sospensione per l'anno 1498 della sessione degli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale.*

—
Articolo unico.

Sono estese all'anno 1948 le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, riguardanti la sospensione, per l'anno 1947, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.